



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Settore IV-V

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e
Segnaletica

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI

"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE,

MARCIAPIEDI E LORO PERTINENZE 2021-2022"

(PROGRAMMA OO.PP. 2021-2022)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

B

IL PROGETTISTA
Ing. Fabrizio Di Blasio

IL R.U.P.
Ing. Erik Bellotti

IL DIRIGENTE
Ing. Fabrizio Di Blasio

DATA: Novembre 2020



PREMESSA	3
<u>PARTE 1 – CONDIZIONI GENERALI</u>	3
Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	3
Art. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	4
Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	5
Art. 4 – AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI	6
Art. 5 – VALIDITA’ DELLE OFFERTE	8
Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	8
Art. 7 – OBBLIGATORIETA’ DELLE OFFERTE	8
Art. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AI LAVORI	8
Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA	8
Art. 10 – DIFESA AMBIENTALE	9
Art. 11 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO, TUTELA DEI LAVORATORI	10
Art. 12 – ONERI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA	12
Art. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA	18
Art. 14 – SUBAPPALTO	18
Art. 15 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	19
Art. 16 – PAGAMENTI E MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE	20
16.1 Accertamento e registrazione dei lavori	21
16.2 Contabilità lavori	21
Art. 17 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI	24
Art. 18 – ELEZIONE DOMICILIO	24
Art. 19 – IMPOSTE ED ONERI FISCALI	24
Art. 20 – TRIBUNALE COMPETENTE	24
Art. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	24
Art. 22 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E DI REGOLAMENTI	24
Art. 23 – NORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI	25
Art. 24 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	25
<u>PARTE 2 – CONDIZIONI SPECIALI</u>	25
Art. 25 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI	25
Art. 26 – MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI	26
Art. 27 – INTERVENTI URGENTI	26
Art. 28 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE	27
Art. 29 – ELENCO PREZZI UNITARI	27
Art. 30 – FORNITURE A PIE’ D’OPERA	28
Art. 31 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI	28
Art. 32 – CONTROLLI E VERIFICHE	28
Art. 33 – RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008	28
Art. 34 – DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA	30
Art. 35 – INADEMPIENZE E PENALITA’	30
Art. 36 – DANNI A COSE E PERSONE	31
Art. 37 – RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI	32
37.1 Cauzione provvisoria	32
37.2 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	32
37.3 Anticipazione	33
37.4 Assicurazione a carico dell’impresa	34
Art. 38 – CONDIZIONI OFFERTE DALL’IMPRESA	34
Art. 39 – CORRISPETTIVO	34
Art. 40 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	35
Art. 41 – IVA	35
Art. 42 – INFORMAZIONI	35



PREMESSA

Il Comune di Comacchio al fine di garantire un adeguato sistema di interventi per la messa in sicurezza di strade, marciapiedi e loro pertinenze del proprio patrimonio stradale, intende stipulare con un Operatore Economico un Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 54 e 59 del Codice dei contratti pubblici, per la realizzazione dei lavori **a misura** che si renderanno necessari nell'arco di **2 (due) anni** a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso, scelto sulla base del **criterio del minor prezzo**, determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, che non possono essere soggetti a ribasso.

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di esecuzione di lavori che saranno emesse dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di messa in sicurezza.

Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell'Elenco Prezzi Unitari (Allegato C). L'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al successivo art. 4, anche se non riconducibili a voci ricomprese nell'elenco prezzi unitari; in tal caso il nuovo prezzo da applicare verrà definito, previa redazione di apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi da parte del RUP in contraddittorio con l'aggiudicatario, facendo riferimento al Prezziario Regionale dell'Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ferrara o ad una indagine di mercato.

PARTE 1 – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016) in base al quale affidare in appalto i lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, barriere stradali ed abbattimento di alberature pericolanti in adiacenza della sede stradale, su strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'elenco prezzi.

Le tipologie delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nell'elenco prezzi.

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 3 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni **a misura** affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 4 del presente capitolato, scegliendo un unico operatore economico sulla base **criterio del minor prezzo**, determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, che non possono essere soggetti a ribasso.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

L'impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell'accordo quadro col Comune di Comacchio per i lavori di cui alla presente nei limiti di durata e di importo dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo il Comune ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso. I lavori saranno commissionati dalla Stazione appaltante, previa



approvazione dei progetti operativi che nel corso dell'accordo quadro si rendono necessari, applicando lo stesso Elenco Prezzi Unitari (Allegato C), con successiva firma dei contratti applicativi in base alla disponibilità delle risorse economiche non esistenti al momento della pubblicazione del bando.

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi unitari contenute nell'allegato C.

I lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il termine per la conclusione degli stessi, per ciascun contratto applicativo.

Art. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

I lavori di messa in sicurezza verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dal *Settore IV-V Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e Segnaletica* e/o dal Direttore Lavori secondo le modalità specificate al successivo art. 26 e sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune committente. Tali lavori riguarderanno le strade comunali o strade vicinali soggette ad uso pubblico.

I lavori di messa in sicurezza riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di tutti gli interventi sul corpo stradale e sue pertinenze e specificatamente:

- ristrutturazioni di strade e marciapiedi;
- riparazioni e rifacimento opere scolo acque meteoriche;
- interventi di ristrutturazione sugli elementi accessori della piattaforma necessari per dare attuazione ad un adeguamento e riorganizzazione della viabilità (cordonate, banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
- ripristino di tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso che prevedono interventi di rafforzamento, "Ricostruzione parziale (usura + collegamento + base)" e "Risanamento" delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso presso strade e/o pertinenze stradali;
- interventi di modifica, sostituzione ed adeguamento sui sistemi di sicurezza e protezione, quali adeguamento normativo di barriere di sicurezza;
- modifica e riorganizzazione di viabilità con conseguente adeguamento di segnaletica verticale, rifacimento e posa di segnaletica orizzontale, rifacimento con adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale;
- opere edili relative alla installazione di segnaletiche e impiantistica varie;
- abbattimento delle alberature presenti sulle pertinenze stradali con successiva fresatura delle ceppaie e/o estirpazione degli apparati radicali.

L'elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le categorie di lavori, l'impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.

L'impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire un servizio di centralino telefonico o di persona reperibile in orario di lavoro, ovvero da lunedì a venerdì dalle ore 7:00 alle ore 18:00 delle sole giornate feriali, ai quali sia possibile inviare ed impartire i relativi "ordini", come meglio specificato ai successivi artt. 26 e 27.

Inoltre, dovrà essere conservato un apposito registro informatizzato (foglio di excel) da inviare con periodicità quindicinale al Direttore Lavori e al Responsabile del Settore IV-V "*Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e Segnaletica*" di annotazione delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti estremi:



- ✓ n° ordine;
- ✓ data di chiamata;
- ✓ ora di chiamata;
- ✓ nominativo del centralinista/tecnico che riceve la chiamata o il fax o la pec;
- ✓ nominativo di chi inoltra la richiesta;
- ✓ luogo di richiesta dell'intervento;
- ✓ tipologia dell'intervento richiesto;
- ✓ nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato l'intervento;
- ✓ data di intervento;
- ✓ ora di inizio intervento;
- ✓ ora di fine intervento;
- ✓ descrizione dell'intervento eseguito;
- ✓ firma del centralinista/tecnico che riceve la chiamata o il fax o la pec.

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26/07/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dallo Studio Gemmlab in collaborazione con l'ing. Federico Caldinelli su incarico e coordinamento del Settore V, per la manutenzione con adeguamento normativo di strade, barriere stradali, marciapiedi e segnaletica sull'intero territorio comunale, in fase di redazione del presente accordo quadro sono pervenute al Servizio competente precise indicazioni tendenti a realizzare puntuali lavori "a misura", cercando di coinvolgere il più possibile tutti i centri abitati del territorio comunale ed i tratti di strade che presentano un'elevata pericolosità al transito dei veicoli, identificando per ognuno le maggiori criticità; pertanto, da un'analisi attenta di tutte le segnalazioni pervenute dai cittadini attraverso i vari canali informatici (vedi mail, p.e.c., "Report", ecc.), delle criticità oggettive emerse nei singoli centri abitati e preso atto degli indirizzi di natura politica, saranno individuate delle macro aree oggetto di intervento, il cui ordine di realizzazione dei lavori sarà stilato in base alle priorità in fase di esecuzione lavori.

Si precisa che l'abbattimento delle alberature presenti sulla sede stradale, sulle sue pertinenze e nelle immediate vicinanze è un'attività propedeutica ed indispensabile alle fasi iniziali di preparazione e quindi di fresatura del manto stradale al fine di garantire la pubblica incolumità della viabilità ed il transito in sicurezza dei pedoni; a tal proposito si rammenta che l'art. 1669 del Codice Civile prescrive la durata decennale delle "cose immobili" realizzate, in questo caso le strade, per cui se non si dovesse procedere agli abbattimenti l'intervento durerebbe molto meno, così come si è potuto constatare in tutti gli interventi eseguiti nel corso degli anni nei quali si era optato di mantenere le alberature presenti e mettere in sicurezza la sola sede stradale.

Per i tratti stradali la cui titolarità patrimoniale non risulti ancora intestata all'Amministrazione Comunale, pur trattandosi di strade assoggettate da tempo all'uso pubblico e previste dal vigente Piano Regolatore Generale, saranno attivate, prima dell'inizio dei lavori, le procedure previste dalla Legge 23/12/98 n. 448 Art.31 Comma 21.

Art. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i DUE ANNI, **pertanto per 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi circa**, e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrat-



tuale, eventualmente prorogabili nell'ipotesi che in detto arco temporale non sia stato esaurito l'importo dell'appalto, senza che la stazione appaltante comunichi disdetta alcuna.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, **in ogni caso il termine non potrà essere superiore a mesi 6 (sei) rispetto alla scadenza naturale dell'accordo quadro.**

Detto accordo quadro può essere rinnovato per ulteriori anni 2 (due), previo accordo tra le parti e sottoscrizione di un nuovo contratto d'appalto di pari durata, agli stessi patti e condizioni.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Comune potrà posticipare la data di inizio dell'accordo quadro e l'affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. Il Comune potrà, altresì, posticipare la data di inizio e il termine dell'accordo quadro, fermi restando la durata e l'ammontare dell'accordo stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e l'ammontare dell'accordo quadro. Salvo espressa deroga, e le prestazioni di pronto intervento, si stabilisce che gli interventi di importo netto inferiore o uguale ad Euro 10.000,00, dovranno concludersi entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell'ordinativo dei lavori stessi, quelli di importo netto superiore ad Euro 10.000,00 ma di importo netto inferiore o uguale ad Euro 60.000,00, dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell'ordinativo, quelli di importo netto superiore ad Euro 60.000,00 ma di importo netto inferiore o uguale ad Euro 100.000,00, dovranno concludersi entro 60 giorni dalla consegna dei lavori. Deroghe particolari potranno essere concordate in considerazione delle particolari condizioni climatiche.

Per ogni ordinativo l'appaltatore è tenuto comunque a fornire specifico *cronoprogramma* dei lavori che sarà approvato dal Comune. Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si dovrà tener conto delle ordinarie condizioni stagionali.

L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili, ai sensi del presente accordo quadro e nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad € 1.591.200,00, oltre IVA al 22%. Il **quadro economico** dell'opera è composto come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
a.1) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura	€ 1.560.000,00
a.2) Importo per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.200,00
a) Totale importo lavori e sicurezza	€ 1.591.200,00
b) I.V.A. al 22% su a)	€ 350.064,00
c) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016 – 2% su a)	€ 31.824,00



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

d) Incarico esterno per redazione PSC e funzioni di CSE, Cassa prev.le ed IVA inclusi	€ 22.213,80
e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 4.698,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.000.00,00

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni nell'arco di tempo biennale non potrà eccedere il tetto di spesa complessiva di € 1.591.200,00. Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d'asta e della soglia massima dell'Accordo Quadro, ha carattere del tutto indicativo per il termine biennale massimo previsto dall'accordo stesso.

Si precisa che le risorse annuali messe a disposizione della Stazione Appaltante risultano pari ad € 1.000.000,00 sia per l'annualità 2021 che per l'annualità 2022.

L'importo complessivo riportato nel precedente quadro economico indica l'importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potrà variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente Accordo Quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. La gara si dichiara a **MISURA** e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell'unito elenco con la deduzione del ribasso d'asta.

L'importo complessivo dell'accordo, presuntivamente risulta così costituito:

Categoria/e SOA pertinenti	Importo presunto in Euro	Incidenza % sul Totale
OG3 – Strade e relative opere complementari	€ 1.288.872,00	81,00 %
OS10 – Segnaletica stradale non luminosa	€ 143.208,00	9,00 %
OS12 A – Barriere e protezioni stradali	€ 79.560,00	5,00 %
OS25 – Verde ed arredo urbano	€ 79.560,00	5,00 %
TOTALE	€ 1.591.200,00	100,00 %

Pertanto, la **categoria prevalente** e a classificazione obbligatoria è la **OG 3 – Classifica III bis**, mentre le altre, avendo un importo inferiore al 10 % dell'importo totale dei lavori e inferiore a 150.000,00 € non risultano scorporabili.

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute a regola d'arte in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale all'Elenco prezzi unitari (Allegato C), eventualmente integrato durante la vigenza dell'accordo quadro come previsto in premessa e comprendono:

- materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;



d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

Art. 5 - VALIDITA' DELLE OFFERTE

La validità delle offerte è di 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine per la presentazione delle stesse. Nel caso in cui la fase dell'aggiudicazione si protragga oltre detto termine, il Comune potrà chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell'accordo quadro.

Art. 7 - OBBLIGATORIETA' DELLE OFFERTE

L'impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al corrispettivo offerto.

Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AI LAVORI

L'impresa stipulante l'accordo quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano l'impresa, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;



- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- ad accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di contratti pubblici comunali" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 04/12/2018;
- ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. (si veda art. 37 del presente capitolato).

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale, al protocollo di legalità ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nei lavori, dà titolo al Comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, e di ogni indennizzo.

Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Il concorrente, nell'istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare integralmente il capitolato così come proposto.

Art. 10 - DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, si deve provvedere a:



- utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre tecnologie con elevati standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti;
- utilizzare le tecnologie per il risparmio d'acqua ed evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO, TUTELA DEI LAVORATORI.

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere al Comune ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, as-



sicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede il Comune a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Affidatario.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l'impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.

Prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.

Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso:

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere; ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL; in tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;
- fotografia;
- impresa di appartenenza;
- numero di matricola.

L'impresa che si aggiudica l'appalto, le imprese esecutrici in caso l'appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall'inizio dei lavori, ed indipendentemente dalla durata degli stessi, alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.

Nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto, delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine



la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:

1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed al Comune per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 12 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:

- nell'ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico, con apposite Ordinanze dirigenziali;
- al fine limitare gli impatti dovuti all'attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d'acqua attraversati;



- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
 - dovrà essere garantito l'uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell'opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
 - per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
 - durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami o, eventualmente l'abbattimento delle essenze arboree; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l'aerazione dell'apparato radicale;
 - per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
 - per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
 - prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
 - per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
 - gli inerti necessari alla realizzazione dell'opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all'area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico.
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevato il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare, è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato, del conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale secondo la normativa vigente;



5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Comune, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per



qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

17. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

18. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, CADF S.p.A., Telecom, Delta Web S.p.A., Rete 2i Gas e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.

20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Comune.

21. Tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

22. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere, qualora esistenti, sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;



g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

24. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.

26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera.

27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.

28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.

29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.



30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d'acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l'esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l'autorizzazione all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell'Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all'ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all'avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Durante le operazioni di scavo, nel caso in cui vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell'impresa l'attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l'esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisorie tali da permettere lo scavo in verticale. E' fatto onere all'impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dal Comune. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree, che illustrino lo stato dei lavori.
41. Si ritiene a carico dell'Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell'area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico della provincia.
42. I tempi necessari all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all'art.3.
43. Eventuali materiali di risulta dai lavori di movimentazione di terre e rocce da scavo che non possono trovare una idonea collocazione nell'area di cantiere in base al progetto approvato, nonché i volumi di terra e roccia espressamente indicati nel capitolato tecnico, sono gestiti ai sensi dell'art. 41Bis della Legge n. 98/2013 (di conversione in legge del D.L. n. 69/2013), a cura e spese dell'appaltatore. In particolare, l'appaltatore:



- deve disporre di un sito idoneo alla collocazione di detto materiale, con un progetto regolarmente approvato dalle competenti autorità che ne preveda l'utilizzo;
 - deve eseguire un piano di accertamento analitico sui materiali stessi, al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari - effettuare le comunicazioni preventive e consuntive ai competenti enti, ai sensi del citato art. 41bis.
44. Nel caso le procedure di cui al precedente punto 43 non vengano rispettate o comunque non sussistano i requisiti che ne consentono l'attivazione, l'appaltatore è tenuto a gestire i materiali di risulta dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e D.M. n. 161/2012, a sua cura e spese.

Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa è responsabile, tanto verso il Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla impresa medesima, restandone sollevato il Comune.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di messa in sicurezza, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'impresa dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, l'impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 14 - SUBAPPALTO

Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, le lavorazioni oggetto del presente accordo quadro possono essere subappaltabili se rientrano nella fattispecie di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016.



L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito nei limiti dell'art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore.

Qualora si intenda subappaltare una delle c.d. forniture sensibili indicate all'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 occorre indicare la terna dei sub appaltatori per ogni categoria di lavorazione omogenea.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 105 del Codice.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; il Comune ha la facoltà di risolvere il l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall'impresa per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Il Comune in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;
- b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc, a carico dell'impresa aggiudicataria;
- c) in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
- d) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

Oltre alla possibilità del Comune di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti del Comune al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento al Comune nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.



La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o tramite p.e.c. e in tale caso il Comune, potrà concludere l'accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.

L'impresa non potrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 16 - PAGAMENTI E MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Il Comune disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa per lavori regolarmente eseguiti in base all'emissione di Stati d'Avanzamento Lavori.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni volta che il suo credito, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€ 200.000,00 (duecentomila/00)**. I pagamenti dovranno risultare dai certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ogni pagamento da parte del Comune è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità ed emesso con esito positivo in termine di regolarità contributiva.

Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E' fatto altresì obbligo all'Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'importo stimato per l'accordo quadro non è, comunque, assolutamente vincolante per il Comune, il quale sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità di messa in sicurezza per le opere in oggetto delle strade comunali e le relative pertinenze, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'accordo quadro, che il Comune non intenda utilizzare nel periodo di una eventuale proroga del termine previsto, rimarranno nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

I lavori di messa in sicurezza oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma **a misura**, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico per l'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) approvato dal Comune, non soggetti ad alcun ribasso.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi



d'opera provvisoria, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207, per le parti ancora vigenti, e dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145).

Il Direttore dei lavori provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun intervento, secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 207/2010 e s.m.i, fermo restando il raggiungimento dell'importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento, con le seguenti specificazioni.

16.1 Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, il direttore dei lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

16.2 Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre, sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;



b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto, nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;

c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;

d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.

Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;

e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.

h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:

- i verbali di consegna dei lavori;



- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

La contabilità finale sarà compilata ai sensi del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e sarà emessa dalla D.L. entro **novanta giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre **tre mesi**, a decorrere dalla data indicata di emissione della contabilità finale di cui sopra, per il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria nei termini di Legge, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi **due anni** dalla data di emissione.

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi realizzati nell'Accordo Quadro, sono subordinati all'acquisizione da parte del Comune e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro **sessanta giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento.

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro **sessanta giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data emissione degli atti di contabilità finale.

L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro come previsto dal Decreto n. 49/2018 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti non ancora abrogate, senza onere e spesa a carico del Comune.



Art. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per quanto riguarda le comunicazioni durante l'iter di svolgimento della gara, fino alla comunicazione circa l'esito della procedura, queste avverranno, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata (ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 27) **come unica modalità di comunicazione di gara**, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I concorrenti, inoltre, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, sono tenuti a consultare periodicamente il sito internet del Comune, sul quale potranno essere pubblicati avvisi inerenti la procedura in corso.

Art. 18 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'impresa appaltatrice è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Comacchio è presso la sede municipale.

Art. 19 - IMPOSTE ED ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico del Comune. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a totale carico dell'Impresa.

Art. 20 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Erik Bellotti, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore IV-V "Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e Segnaletica" del Comune di Comacchio.

Tel: 0533 310130 Fax 0533 310142 email: erik.bellotti@comune.comacchio.it

pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

Art. 22 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, nel D.Lgs. 50/2016, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nel D.M. n. 49/2018 e nelle Linee Guida ANAC.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di lavori pubblici, Testo Unico per la Sicurezza, Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.



Art. 23 - NORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Sono a carico, oltre che del Comune di Comacchio, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del "Protocollo di legalità in materia di contratti pubblici comunali", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 04/12/2018, e del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", approvato con D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Art. 24 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 22, comma 6, D. Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

PARTE 2 – CONDIZIONI SPECIFICHE

Art. 25 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico ordinativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli ordinativi applicativi.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" vigenti.
4. La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
5. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.
7. Il presente accordo regola anche l'affidamento di prestazioni di tipo misto, contenente servizi, forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l'aspetto dei lavori, che consistono nel mantenimento della funzionalità e della sicurezza della rete viaria comunale.



8. Trattandosi di interventi di messa in sicurezza, il progetto sarà computato **a misura** in quanto la situazione attuale, non consente un'esatta determinazione delle quantità, essendo particolarmente dissestato il fondo stradale, con presenza in più punti di cedimenti e avvallamenti. Pertanto, potrebbe verificarsi in fase esecutiva la necessità di variare alcune misure delle quantità previste in fase progettuale.

9. I lavori, servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate all'art. 1 sulla base degli interventi di messa in sicurezza organizzati dal Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e Segnaletica.

10. I prezzi applicati risulteranno dall'attuazione del ribasso d'asta, in sede di offerta, all'Elenco prezzi unitari (Allegato C). **Tutte le voci elencate nell'Allegato C sono comprensive degli oneri occorrenti per il trasporto in discarica autorizzata e lo smaltimento di tutti i materiali di risulta.** Qualsiasi opera necessaria allo svolgimento dell'appalto di cui alla presente e non ricompresa in detto Elenco prezzi verrà definito, previa redazione di apposito **Verbale di concordamento nuovi prezzi** da parte del RUP in contraddittorio con l'aggiudicatario, facendo riferimento al Prezziario Regionale dell'Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ferrara o ad una indagine di mercato.

Art. 26 - MODALITA' DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le norme per l'esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti:

A) ordinazione – sarà effettuata mediante buono d'ordine del Settore IV-V “*Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e Segnaletica*”, trasmessa mediante mail o pec, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 27 per gli interventi urgenti;

B) termine per l'esecuzione della fornitura o prestazione di messa in sicurezza – la prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro **5 gg. feriali** decorrenti dalla data dell'ordine, ad eccezione di quanto previsto all'art. 27 per gli interventi urgenti;

C) consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dall'impresa appaltatrice presso i luoghi indicati dal Direttore dei Lavori.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori.

Art. 27 - INTERVENTI URGENTI

In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l'intervento di ripristino/messa in sicurezza per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità deve essere effettuato **entro 2 ore decorrenti** dalla data dell'ordine.

Per gli interventi di carattere contingibile e urgente è ammessa la richiesta di intervento da parte del Direttore Lavori o del Responsabile del Settore Lavori Pubblici o del Reperibile (sia diurna sia notturna, in giorni feriali o festivi) **a mezzo telefono**. A tal fine l'impresa affidataria è tenuta ad **indicare il nome ed il numero di telefono di un reperibile in orario di lavoro, ovvero da lunedì a venerdì dalle ore 7:00 alle ore 18:00 delle sole giornate feriali**, per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro. Anche gli interventi urgenti dovranno essere inseriti nel registro descritto al precedente punto.



L'impresa dovrà garantire il servizio di pronto intervento eseguito da una squadra, qualificata ad affrontare ogni tipo di emergenza che si possa verificare per cause diverse, quali eventi meteorologici, incidenti stradali, dissesti, ecc. Almeno uno dei componenti la squadra dovrà anche avere funzioni di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, e da un idoneo automezzo. Dovrà, inoltre, essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni e alla necessaria attrezzatura occorrente ad affrontare tutte le possibili situazioni di emergenza del caso.

Art. 28 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori e dal Comune.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine dal Direttore dei Lavori ed autorizzati dal Comune.

Le messe in sicurezza delle sedi stradali e loro pertinenze devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti e devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio del Comune non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa.

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 - ELENCO PREZZI UNITARI

Nell'allegato C sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno contabilizzati e pagati i lavori e le somministrazioni. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari di cui all'allegato, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.



I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

Tutte le voci elencate nell'Allegato C sono comprensive degli oneri occorrenti per il trasporto in discarica autorizzata e lo smaltimento di tutti i materiali di risulta. Qualsiasi opera necessaria allo svolgimento dell'appalto di cui alla presente e non ricompresa in detto Elenco prezzi verrà definito, previa redazione di apposito **Verbale di concordamento nuovi prezzi** da parte del RUP in contraddittorio con l'aggiudicatario, facendo riferimento al Prezziario Regionale dell'Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ferrara o ad una indagine di mercato.

Art. 30 - FORNITURE A PIE' D'OPERA

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'impresa nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

Art. 31 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza o forniture non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge, ovvero verrà determinato un nuovo prezzo, previa redazione di apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi da parte del RUP in contraddittorio con l'aggiudicatario, facendo riferimento al Prezziario Regionale dell'Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ferrara o ad una indagine di mercato.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi indicati nell'allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo richiamato all'art. 3.

Art. 32 - CONTROLLI E VERIFICHE

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente Capitolato ed i lavori e servizi prestati dall'impresa appaltatrice è di pertinenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.

Tale vigilanza non si colloca nell'ottica dell'esercizio di un potere gerarchico.

Art. 33 - RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008

L'impresa appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.



L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. Nello specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002* e s.m.i. che contiene i nuovi schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Le tavole in allegato al decreto riportano le esemplificazioni per l'allestimento dei cantieri, differenziati per tipo di strada, con il posizionamento dei segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, e delle altre segnalazioni (segnali complementari, luminosi, etc.).

Il decreto è quindi il riferimento obbligatorio fondamentale per i responsabili dell'allestimento della segnaletica temporanea, ma si pone all'attenzione di tutti i soggetti che hanno obblighi di progettazione e controllo dei cantieri.

Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 reca il Disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea, e contiene quindi non solo gli schemi grafici, ma l'intero apparato di istruzioni per l'allestimento della segnaletica, relativamente a:

- segnali e dispositivi segnaletici;
- limiti e riduzione progressiva della velocità;
- sicurezza e visibilità dei lavoratori;
- segnaletica per situazioni di emergenza.

Si richiede, pertanto, la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori, oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Comacchio (prima della stipula del contratto).

Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;



- b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
 - prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento al Comune.

Dovrà essere, inoltre, data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione, relativamente al loro uso oltre che della presenza, di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità.

Si rende noto che il Servizio protezione e prevenzione previsto dal D.lgs 81/2008 è operante presso il Comune di Comacchio, il quale si avvale di professionalità esterna all'ente.

Più in generale, l'impresa si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi.

Costituisce compito precipuo dell'impresa appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 questa Amministrazione provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Art. 34 - DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione la seguente documentazione (nel caso non siano già allegati al Piano di Sicurezza e coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza):

- Documento di analisi e valutazione dei rischi;
- Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.

Art. 35 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Se nel corso dello svolgimento dei lavori si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Viabilità e Segnaletica.

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all'art. 26, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale del **1 per mille per ogni giorno di ritardo**.



Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all'art. 27, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applicherà una penale pari ad **euro 200,00 per ogni giorno di ritardo**.

- Altre Penali:

- Se a seguito di ispezione del Responsabile del procedimento o Direttore Lavori, non è presente la dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del Procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 ed i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti;

- In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste, è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro.

Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono.

Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal precedente controllo, se ha avuto buon esito.

Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, il Comune si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell'Amministrazione.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice, e l'impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 36 - DANNI A COSE E PERSONE

Il Comune non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'impresa appaltatrice da parte di terzi estranei al Comune.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il Comune sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell'impresa appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell'impresa.



A tale scopo il Comune comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente all'impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Art. 37 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E CAUZIONI

L'impresa risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia del Comune Comunale che di terzi durante l'esecuzione del servizio.

37.1 Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, per effetto dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120 del 11/09/2020 non è richiesta.

37.2 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

È dovuta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici.

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applicano, in ogni caso, l'art. 103 del Codice e l'art. 59 del relativo correttivo D. Lgs. n. 56/2017.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Comune, inoltre, ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.



L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre, non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fideiussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora, per l'aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, l'importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all'art. 93, comma 7 del Codice stesso.

37.3 Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al **20% (per cento)** dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 34 del 19/05/2020, fino al 30/06/2021 l'anticipazione del prezzo di cui sopra può essere incrementata fino al **30% (per cento)**, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della Stazione Appaltante.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante **trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione** a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Comune anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



5. Il Comune procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

37.4 Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione (CAR), e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale NON inferiore ad **1.000.000,00 (unmilione/00) di euro**. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, dell'importo minimo garantito, Partita 2 "Opere preesistenti", non deve essere inferiore a euro 150.000,00 e per la Sezione A, Partita 3 "Demolizione e sgombero" non deve essere inferiore a euro 50.000. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore del Comune. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa.

La Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

Art. 38 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA

Le condizioni offerte dall'impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro.

Art. 39 - CORRISPETTIVO

I corrispettivi indicati nell'elenco prezzi al netto del ribasso indicato in sede di gara sono omnicomprendivi di tutte le prestazioni richiamate agli art. 26, 27 e 28.

Unitamente alla fattura dovrà essere rimesso il foglio lavoro delle prestazioni eseguite, con la descrizione dell'intervento, del materiale impiegato, della manodopera utilizzata e della data e del luogo ove è stato esegui-



to, nonché degli estremi della lettera di ordinazione con cui è stato affidato il lavoro, dell'atto con cui è finanziata la spesa e del relativo impegno contabile riportati sulla stessa lettera di ordinazione.

Art. 40 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente Capitolato speciale d'Appalto;
- b) l'offerta dell'Impresa;
- c) l'Elenco prezzi unitari;
- d) la Relazione tecnica ed il quadro economico;
- e) il Protocollo di legalità approvato da questo Ente;
- f) il Codice di comportamento approvato da questo Ente.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte, e indistintamente, le spese di gara, di contratto, di bollo, registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dai lavori di cui al presente, fatto salvo quanto diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 41 - IVA

L'IVA è a carico del Comune nella misura prevista dalla legge.

Art. 42 - INFORMAZIONI

I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione, di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso della esecuzione del contratto presso i seguenti Enti:

- INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;
- INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- ISPESL - Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del Lavoro;
- Comando provinciale dei VV.FF.

Il Dirigente del Settore IV-V
Ing. Fabrizio Di Blasio
(firmato digitalmente)